

400503

DOTT. VINCENZO LOIACONO

NOTAIO IN BRINDISI

Contratto per la Cessione in Proprietà di Alloggi I. N. C. I. S.

Con la presente privata scrittura, da valere quale pubblico atto, tra i
sottoscritti :

1°) **dottor MAZZILLI TEOBALDO nato a Foggia il 16 lu-
glio 1913**

e domiciliato in Brindisi per la cari-
ca, Intendente di Finanza di Brindisi, quale Presidente del Comitato
Provinciale di questa Città e legale rappresentante dell'Istituto Nazionale
per le Case degli Impiegati dello Stato (INCIS) con sede in Roma alla Via
Lariana 15, regolarmente e debitamente delegato dal Comitato Cen-
trale dell'Istituto medesimo con deliberazione in data 18 ottobre 1960,
Numero 57, che in copia conforme trovasi allegato a precedente atto per
autentica da Notaio Loiacono Vincenzo da Brindisi annotato al Numero
31174/2735 del Repertorio in data 7 dicembre 1961, da una parte

2°) - e il Signor **DE SANTIS GIOVANNI, impiegato, nato
a Bari il 23 marzo 1916 e domiciliato in Brindisi
alla Via Taranto c.2/B**

dall'altra, — si conviene e si stipula quanto segue :

ARTICOLO 1°

Ai sensi e per gli effetti e sotto la disciplina della Legge 21 marzo 1958,
Numero 447 e del Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio
1959 Numero 2, modificato dalla Legge 27 aprile 1962 numero 231,
l'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (INCIS),
come sopra rappresentato, vende, con le limitazioni di cui all'articolo

15 del citato Decreto 17 gennaio 1959 numero 2, riportato nell'articolo

2° della presente scrittura, al signor **DE SANTIS GIOVANNI**

che acquista per se

ed i suoi aventi causa, l'alloggio sito nel fabbricato posto in BRINDISI

**in Via Taranto n.6-Scala D-piano 3°-interno 10- con
posto i vani contabili quattro (4)**

oltre la proprietà pro quota e l'uso in comune delle cose indivise.

Detto fabbricato confina **a nord con via Taranto; ad est
con via B.Marzolla e fabbricato ferroviario a sud
con via Federico II° ad ovest con via Indipendenza**

Lo stesso fabbricato è segnato in Catasto alla partita **2235** mappa
190/R particella **2849=2808**

L'appartamento oggetto del presente contratto confina **a nord con
il sig.Livolsi Giacomo - ad est con via B.Marzolla-
a sud con fabbricato ferrovieri- ad ovest con corti-
le comune e fabbricato ferrovieri**

E' compresa nella vendita una cantina distinta con il numero **6** ».

e confinante: **a nord con corridoio comune - ad
est con scala comune - a sud con cortile comune -
ad ovest con la cantina di De Nicolò Giovanni**

L'appartamento e la cantina meglio vedonsi nella pianta che, firmata
dalle parti, viene allegata al presente atto sotto la lettera «A».

L'appartamento viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui
si trova senza obbligo da parte dell'Istituto venditore di ulteriori opere

di ultimazione e migliorie.

Il Signor **DE SANTIS GIOVANNI** dichiara di aver perfetta conoscenza di detto stato materiale e giuridico, e però diriceversi l'immobile, come sopravvenuto, con tutte le servitù attive e passive, e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza garanzia per vizi occulti.

ARTICOLO 2°

La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Lire **NOVECENTONOVANTAMILAQUATTROCENTOTRENTOTTO (Lire 990.438.=)**

da pagarsi in **CENTOVENTI (120)** rate mensili costanti posticipate di Lire **DIECIMILAQUATTROCENTOCINQUANTA (L. 10.450.=)** ciascuna per **DIECI (10)** anni, quali

risultano dall'applicazione del tasso del 5% (cinque per cento), a mezzo di versamento sul c/c postale Numero 1/36719 intestato «INCIS» — Servizio Cassa DD. PP. per alienazione stabili - Via Lariana 15 - ROMA.

Il versamento delle rate mensili deve essere effettuato entro e non oltre la fine di ciascun mese, nell'apposito conto corrente postale, intestato come sopra, all'Ente venditore.

In caso di ritardo, salvo l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, sono dovuti gli interessi di mora nella misura del cinque per cento.

Il trasferimento della proprietà avverrà quando il prezzo suindicato sarà stato integralmente pagato, e pertanto il presente atto non verrà nè trascritto nè volturato, fino al pagamento totale del prezzo stesso, come sopra convenuto.

Il Signor **DE SANTIS GIOVANNI** potrà, in qualsiasi momento, provvedere al pagamento in unica soluzione della quota capitale non ancora corrisposta.

La mancata corresponsione di sei mensilità consecutive importa la decadenza del diritto al trasferimento della proprietà.

Tuttavia, entro i tre mesi successivi, il signor **DE SANTIS GIOVANNI** può sanare la morosità, nel qual caso è reintegrato nel suo originario diritto.

Il Signor **DE SANTIS GIOVANNI** se decaduto, ha diritto alla restituzione delle somme versate, eccettuato quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.

ARTICOLO 3°

Il Signor **DE SANTIS GIOVANNI** dichiara di aver piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, e però di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

Il venditore Istituto, a mezzo come sopra, dichiara alla propria volta che l'appartamento è esente dall'imposta sul patrimonio, a termini del R.D.L. 5 ottobre 1936 Numero 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937 Numero 1151.

Il Signor **DE SANTIS GIOVANNI** ha diritto — appena pagato integralmente il prezzo di acquisto, e quindi verificatosi il trasferimento della proprietà — alla cancellazione della ipoteca gravante sullo stabile, così come dispone il secondo comma dell'articolo 15 del D.P.R. 17 gennaio 1959 Numero 2 e per l'effetto l'Istituto venditore dichiara

di impegnarsi, come di fatto si impegna, a provvedere entro breve termine, alla cancellazione della ipoteca stessa.

ARTICOLO 4°

Fino al trasferimento agli acquirenti della proprietà di tutti gli alloggi dello stabile nel quale è posto quello di cui al presente contratto, l'Istituto venditore ha facoltà di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile stesso, che non siano eseguiti dai condomini recuperando le spese.

ARTICOLO 5°

Il Signor **DE SANTIS GIOVANNI** non potrà, per dieci anni dalla data di trasferimento in suo favore della proprietà dell'alloggio, alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato, così come dispone l'articolo 16 primo comma del D.P.R. 17 gennaio 1959 Numero 2.

Tale divieto, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della legge 27 aprile 1962 numero 231, non si applica nel caso di pagamento rateale che abbia una durata uguale o superiore ai quindici anni.

I contratti di alienazione che fossero stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sarebbero nulli di pieno diritto.

ARTICOLO 6°

Previo consenso del Ministero dei Lavori Pubblici, che potrà delegarne la facoltà ai suoi Organi decentrati, nel caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza di ufficio di accrescimento del proprio nucleo familiare, o per altri motivi, il signor **DE SANTIS GIOVANNI** potrà affittare l'alloggio acquistato.

Il consenso di cui al precedente comma si intende tacitamente accordato dove siano decorsi novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda, senza che sia stata data alcuna risposta.

Nel caso di trasferimento volontario, il signor **DE SANTIS GIOVAN**

NI

perderà il diritto al trasferimento della proprietà dell'alloggio.

Ad esso spetterà la restituzione delle somme già versate, eccettuato quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.

ARTICOLO 7°

in relazione al disposto dell'art. 9 della legge 27-4-1962 Num. 231, l'amministrazione dello stabile rimarrà all'Istituto venditore, sino ad un mese data dalla sottoscrizione dei contratti di vendita degli alloggi dello stabile stesso.

Per le spese dei servizi e per le altre indicate nell'articolo 21 del T.U.

delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R.D. 28 aprile 1938 Numero 1165 e successive modificazioni, escluse quelle riguardanti il deperimento e le perdite per sfitti eventuali, il

signor **DE SANTIS GIOVANNI** si obbliga di corrispondere

all'Istituto la quota di spese generali di amministrazione afferenti l'al-

loggio vendutogli, già inclusa nel canone di locazione, determinata

sulla base del piano finanziario approvato dai Ministeri dei Lavori

Pubblici e del Tesoro con Decreto Numero 7548/2 del 27 luglio 1957,

salve le eventuali successive variazioni da approvarsi dai detti Ministeri.

Le spese inerenti ai servizi (portiere, acqua, illuminazione locali co-



muni, ecc.), quelle per la manutenzione ordinaria e tutte le altre, saranno regolate in via amministrativa, con il versamento di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto, da effettuarsi annualmente od al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto.

ARTICOLO 8°

Per l'esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue :

— l'Istituto venditore, come sopra rappresentato, presso la Sede dell'Intendenza di Finanza in Brindisi

— il signor **DE SANTIS GIOVANNI**

nell'alloggio acquistato in Brindisi.

ARTICOLO 9°

Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 17 gennaio 1959 Numero 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962 numero 231.

ARTICOLO 10°

Le spese del presente contratto sono a carico esclusivo del signor

DE SANTIS GIOVANNI

il quale intende avvalersi delle

agevolazioni fiscali concesse col citato D.P.R. 17 gennaio 1959 Numero 2.

Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio Vincenzo Loiacono da Brindisi che ne autentica le firme.

Brindisi, li **19 gennaio 1963**

F/to: Teobaldo Mazzilli;-

F/to: Giovanni De Santis

Numero **43255** del Repertorio

N.° **3112** Raccolta

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io dottor VINCENZO LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi.

— CERTIFICO — che, previa rinunzia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i signori:

1°) **dottor MAZZILLI TEOBALDO nato il 16 luglio 1913**

a Foggia

e domiciliato in Brindisi per la

carica, Intendente di Finanza di Brindisi, quale Presidente del Comitato Provinciale e legale rappresentante dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (INCIS) con sede in Roma, e:

2°) **DE SANTIS GIOVANNI, impiegato, nato a Bari il 23 marzo 1916 e domiciliato in Brindisi alla Via Taranto c.2/B**

della cui qualità e identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza, la propria firma in calce, a margine del foglio intermedio e sull'allegato del contratto che precede.

Richiesto in Brindisi addì **diciannove gennaio millenovecentosessantatre**

F/to: Vincenzo Loiacono notaio

Registrato a Brindisi il 21 GEN. 1963 - N. 6057 - Mod. II° -

Copia conforme all'originale ad uso *conferente*

Brindisi, li 22 gennaio 1963.-

[Firma]

